

**DDL 56/XV: CONTENUTI SINTETICI DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI ALLA
COMMISSIONE CONSIGLIARE PERMANENTE**

A) PIANO PROVINCIALE PER LA SALUTE

- Il Piano provinciale per la salute non è più disciplinato dalla Legge provinciale sulla tutela della salute bensì dalla Legge provinciale sulle politiche sociali. (EMEND. ART. 12)
- Tra i soggetti ai quali viene richiesta la formulazione di osservazioni e/o proposte di modifica al Piano provinciale per la salute è stata inclusa anche la Consulta provinciale per la salute. (EMEND. ART. 12)
- Dal Piano discendono ora il Programma sociale provinciale e il Programma sanitario e socio sanitario provinciale e non più singoli atti di programmazione su materie sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali. (EMEND. ART. 12)
- Il Piano provinciale per la salute e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia e non più nel Bollettino Ufficiale della Regione. (EMEND. ART. 12)

B) PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA

- Il Programma sanitario e socio sanitario provinciale (e non più singoli atti di programmazione nelle materie sanitaria e socio sanitaria) costituisce lo strumento principale della programmazione di medio periodo delle Politiche sanitarie e socio sanitarie.
- A differenza della previsione del DDL 56, secondo la quale i singoli atti di programmazione sono approvati dalla Giunta provinciale senza alcun obbligo di confronto preventivo con i soggetti interessati, viene ora disciplinata la procedura di acquisizione dei pareri da parte di questi ultimi, nonché formalizzato il fatto che il Programma sia approvato dalla Giunta previo parere da parte del Consiglio delle Autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. (EMEND. ART. 2)
- Viene introdotta la durata del Programma (pari a quella della Legislatura) e la possibilità che esso possa essere aggiornato.
- Il Programma sanitario e socio sanitario provinciale può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento, si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione del Programma.
- Il Programma sanitario e socio sanitario provinciale e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

C) PROGRAMMAZIONE SOCIALE

- Il Programma sociale provinciale (e non più singoli atti di programmazione in materia sociale) costituisce lo strumento principale della programmazione di medio periodo delle Politiche sociali. (EMEND. ART. 14)
- Il Programma sociale provinciale può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei.
- Il comma 9 dell'articolo 53 della Legge provinciale sulle Politiche sociali 2007 (Norma transitoria) è abrogato. (EMEND. ART. 25)